



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE**

Assunto il 23/06/2022

Numero Registro Dipartimento 729

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7088 DEL 29/06/2022

Oggetto: Dip. Valeria Benintende. Matr. 64742. Aspettativa non retribuita ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, art. 23-bis così come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19/06/2019 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo".

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 142 del 28 aprile 2022 dell'Agazia per la Coesione Territoriale, acquisito al protocollo generale di questo Ente in data 2 maggio 2022 al n. 206320, la dott.ssa Valeria Benintende è stata nominata componente del NUVEC – Nucleo di Verifica e Controllo per la durata di un triennio a decorrere dal 1° luglio 2022, rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 19 novembre 2019;
- con istanza prot. n. 194843 del 22/04/2022, la dipendente, assegnata all'Autorità di Audit, matr. 64742, ha chiesto di essere collocata in aspettativa senza assegni, per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° luglio 2022, salvo proroga, al fine di poter assumere l'incarico di cui sopra;
- con pec del 27 maggio 2022 l'Agazia per la Coesione Territoriale ha, testualmente, precisato che: *“la dott.ssa Valeria Benintende ha partecipato alla procedura selettiva prescritta dall'art. 4, comma 2, del DPCM 14 novembre 2019 per l'incarico di componente del NUVEC e non già ad avviso di interpello per il conferimento di un incarico dirigenziale”*;
- alla fattispecie *de qua*, quindi, non è applicabile l'art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. bensì l'art. 23-bis del medesimo Testo Unico per come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni);

VISTI:

- i commi 1 e 5 dell'art. 23-bis (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*) del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che, testualmente, dispongono:
- comma 1: *“In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione”*;
- comma 5: *“L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità”*.
- il CCNL 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto “Funzioni Locali”;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 259998 dell'1/06/2022 indirizzata anche all'Autorità di Audit è stato specificato che l'aspettativa *de qua* può essere concessa “salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza (*rectius* del UOA di appartenenza) in ordine alle preminenti esigenze organizzative”, concedendo alla predetta Autorità giorni 15 (quindici) per le valutazioni del caso;
- alla data del 22 giugno 2022, in ordine alla richiesta di aspettativa della dipendente Valeria Benintende, non è pervenuto espresso motivato diniego da parte dell'Autorità di Audit in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative;

PRESO ATTO della nota prot. n. 287723 del 20 giugno 2022 con la quale la dipendente Valeria Benintende, in ordine a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 23-bis sopra richiamato, ha dichiarato di non essere stata addetta, nel corso dei due anni precedenti, a funzioni di vigilanza, di controllo nè, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso

autorizzazioni sia favore del NUVEC che dei soggetti presso i quali intende svolgere l'attività oggetto dell'incarico;

RILEVATO CHE:

- alla dipendente posta in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico per tutto il periodo di assenza ma la stessa mantiene il diritto alla conservazione del posto nonché di riprendere servizio al termine dell'incarico o ancor prima dello stesso qualora sia fatta esplicita richiesta;
- il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza;

RITENUTA la propria competenza in materia

DECRETA

1. DI COLLOCARE la dipendente Valeria Benintende, 64742, dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Giunta Regionale, assegnata all'Autorità di Audit, in aspettativa senza assegni ai sensi e dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre) a decorrere dal 1° luglio 2022, rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 19 novembre 2019, al fine di ricoprire l'incarico di componente del NUVEC – Nucleo di Verifica e Controllo presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, giusta decreto n. 142 del 28 aprile 2022;

2. DI DETERMINARE CHE:

- alla dipendente posta in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico per tutto il periodo di assenza ma la stessa mantiene il diritto alla conservazione del posto nonché di riprendere servizio al termine dell'incarico o ancor prima dello stesso qualora sia fatta esplicita richiesta;
- il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza;

3. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- alla dipendente Valeria Benintende;
- al Settore "Gestione Economica e Previdenziale del Personale" per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Audit;
- all'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- al NUVEC – Ufficio 2 di Staff "Organizzazione, Bilancio e Personale";

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)